

P R PUGLIA FESR 2021 2027 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL “FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

# AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL “FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

## Sommario

Premesse .....	2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DELL'INTERVENTO.....	2
Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto.....	2
Art. 2 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria.....	3
Capo II BENEFICIARI, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
Art. 3 - Soggetti beneficiari .....	4
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari dell'avviso e dei destinatari degli aiuti in forma di garanzia.....	7
Art. 5 – Destinatari delle risorse. ....	8
Art. 6 - Settori ammissibili e attività escluse .....	8
Art. 7 - Localizzazione.....	9
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	9
Art. 8 - Interventi finanziabili .....	9
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni .....	10
Art. 10 - Spese ammissibili .....	10
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	10
Art. 11 - Fase di accesso .....	10
Art. 12 - Indirizzo e termine di presentazione della domanda.....	12
Art. 13 – Istruttoria e valutazione delle domande .....	12
Art. 14 – Criteri di ripartizione del Fondo.....	15
Art. 15 – Accordo di finanziamento .....	15
Art. 16 - Modalità di erogazione delle risorse.....	16
Art. 17 – Cumulo.....	16
Art. 18 - Monitoraggio e Controlli.....	17
Art. 19 – Operazioni straordinarie .....	17
Art. 20 - Revoche.....	17
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 21 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. ....	19
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali .....	19
Art. 23 - Norme anticorruzione.....	20
PER INFORMAZIONI:.....	20

## Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
  - ✦ le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
  - ✦ gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
  - ✦ gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
  - ✦ le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Regionale con l'approvazione della Scheda di pre-informazione di cui alla D.G.R. del 15/11/2023 n. 1571.
2. I beneficiari sono selezionati con procedura valutativa a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività.

## Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

### Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la gestione da parte di Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi, di un Fondo per la concessione di garanzie mutualistiche a favore di Piccole e Medie Imprese socie.
2. Il presente Avviso intende:
  - ✦ promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
  - ✦ concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
  - ✦ assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione;
  - ✦ potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l'espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranché Cover;
  - ✦ concorrere alla riduzione del divario occupazionale di genere in Puglia.
3. Le operazioni garantite dal Fondo assegnato per effetto del presente Avviso costituiscono aiuti a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure la garanzia può essere concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
  - n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
  - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento."

4. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR).
5. La strategia del PR 2021-2027 si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente e lo sviluppo delle competenze.
6. Il presente Avviso è coerente con le finalità di cui al P.R. 2021/2027 Asse prioritario I - Competitività e Innovazione, O.S. 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.11 Interventi di accesso al credito e finanzia innovativa, sub azione 1.11.1 - Sistema delle garanzie pubbliche - garanzia diretta.
7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del Programma Regionale FESR 2021-2027:

<b>Priorità:</b>	<b>1. Competitività e innovazione</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)</b>
Azione	1.11 interventi di accesso al credito e finanzia innovativa
Sub Azione	1.11.1 - Sistema delle garanzie pubbliche – Garanzia Diretta

8. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021".
9. Sono stati considerati gli esiti della VEXA rilasciata in data 22/12/2023 (allegato A, in forma sintetica, all'Accordo di finanziamento).

## Art. 2 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP.
2. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 30 milioni di euro a valere sul P.R. 2021/2027. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti.
3. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 15 lotti di € 2.000.000 ciascuno. Ognuno dei soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) potrà risultare aggiudicatario inizialmente al massimo di n. 1 lotto. Ulteriori lotti, a seconda delle disponibilità, potranno essere assegnati, qualora richiesti dai Confidi, nel rispetto di quanto indicato nel seguente art. 14.
4. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al primo lotto aggiudicato devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento.
5. Ove, all'esito della procedura, sia aggiudicato un numero di lotti inferiore a quelli disponibili si procederà successivamente alla assegnazione dei lotti residui. In particolare, l'assegnazione dei lotti successivi sarà effettuata in ordine cronologico, in favore dei Confidi che ne faranno richiesta e che abbiano utilizzato almeno l'85% delle risorse già assegnate a titolo di spesa ammissibile e presentato le richieste di svincolo nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 16 comma 1.
6. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi, decorrono ulteriori 12 mesi per l'erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate, fatto salvo il termine ultimo previsto per l'ammissibilità della spesa al P.R. 2021-2027.

7. Qualora, i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 4 e 6, fatta salva la concessione di proroghe motivate, sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, fermi restando gli effetti delle garanzie erogate a favore delle PMI.
8. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse che sarà effettuata secondo quanto previsto al precedente comma 5.
9. I costi e le commissioni di gestione di cui all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, debitamente rendicontati nel rispetto delle Linee Guida che saranno emanate dalla Sezione Competitività, potranno essere riconosciuti nella percentuale massima offerta in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, secondo quanto specificato nel seguente art. 13 comma 6 lettera f), che non potrà essere superiore alla soglia del 6,31% dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia, determinata come specificato all'art. 13 comma 11 del presente Avviso. L'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'Accordo di finanziamento di cui al successivo art. 15 e rispecchia il risultato della procedura competitiva. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
10. Le risorse restituite al Fondo potranno essere utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

## Capo II BENEFICIARI, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alla Gestione del Fondo di cui al presente Avviso i:
  - a) Confidi iscritti, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) d'ora in avanti T.U.B.;
  - b) Confidi - iscritti nell'elenco ex articolo 112 o nell'elenco ex art. 106 del T.U.B. che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, abbiano già stipulato contratti di Rete, con o senza personalità giuridica, - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei Confidi aderenti e che abbiano comunque come soggetto capo fila un Confido iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
  - c) Confidi iscritti alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui al successivo comma 5, lettere a) e b), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 104 (avvalimento) del D.lgs. n. 36/2023 ove compatibile con le norme del presente avviso;
2. I Confidi - iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. per poter partecipare, nelle modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 dovranno, inoltre, essere in possesso, alla data della domanda di accesso, dei seguenti requisiti:
  - i) Regolare iscrizione presso l'O.C.M. "Organismo Confidi Minori";
  - ii) Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00;
  - iii) Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, determinato dal rapporto avente:
    - ❖ al numeratore la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia [numeratore = patrimonio netto + fondi finalizzati all'attività di garanzia];
    - ❖ al denominatore la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti [denominatore = garanzie in essere - (riassicurazioni + accantonamenti) + credito erogato con risorse proprie - (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].
  - iv) il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dagli articoli n. 3 e n. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti di cui al Decreto MEF del 23/11/2020, n. 169;

- v) il possesso limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
- vi) essere riconosciuti come Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC – MEDIO CREDITO CENTRALE o, in alternativa, possedere i requisiti previsti per il rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96.

Il possesso dei requisiti sarà oggetto di verifica da parte del RUP.

3. Nell'ambito delle «Reti di Confidi» di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
- a) accentramento presso la «Rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
  - b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie. Il «programma di rete» dovrà specificare i criteri di ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti il cui importo dovrà essere coerente con i seguenti dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta:
    - ❖ grado di efficienza gestionale (cost/income ratio);
    - ❖ capitale sociale;
    - ❖ ammontare delle garanzie in essere nel territorio pugliese.
- Il «programma di rete» dovrà inoltre prevedere eventuali criteri per la modifica della ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti che tengano comunque conto della performance di utilizzo delle risorse inizialmente assegnate. L'eventuale redistribuzione del Fondo, dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dalla Regione.
- c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete;
  - d) la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto di Rete e dell'Accordo di Finanziamento di cui al successivo art. 15;
  - e) presenza fra i sottoscrittori del contratto di Rete di almeno un soggetto iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che assuma il ruolo di soggetto capofila;
4. Ai fini dell'accesso al Fondo rischi, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, oppure 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione Europea;
  - b) adeguata solidità economica e finanziaria;
  - c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
  - d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
  - e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia in misura pari almeno a € 16.000.000;
  - b) abbiano sede legale o operativa in Puglia oppure si impegnino ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
  - c) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:

- distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
- ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, oppure in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.

Per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) il requisito di cui al comma 5 lettera a) dovrà essere posseduto complessivamente dalla Rete.

6. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 5 deve essere posseduto alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quello di cui alla lettera c) del comma 5 deve essere posseduto all'atto della domanda di accesso.
7. I Confidi beneficiari della gestione del Fondo di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
  - a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione;
  - b) accettare gli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;
  - c) restituire le somme ricevute o ancora presenti nelle loro disponibilità in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. c) del presente articolo 3, comma 5;
  - d) aggiornare regolarmente il sistema di monitoraggio al fine di consentire al Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari, l'accertamento dell'attività svolta nonché delle modalità di utilizzazione del Fondo assegnato;
  - e) garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
  - f) fornire trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
  - g) produrre una relazione semestrale contenente i dati relativi al monitoraggio dello strumento ed a produrre annualmente la relazione di attuazione;
  - h) applicare, nel rilascio delle garanzie:
    - quanto previsto dall'allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso;
    - le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 della Commissione europea;
    - oppure, applicare i massimali, le disposizioni e i controlli previsti dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, nei casi in cui la garanzia possa essere concessa ai sensi dei seguenti articoli:
      - n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
      - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento";
    - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di gearing").
8. I soggetti beneficiari della gestione del Fondo dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
9. La partecipazione al presente Avviso in più di una delle forme previste dal precedente c. 1 determina l'esclusione dalla procedura di affidamento delle risorse e la nullità di tutte le istanze di partecipazione in cui risultano presenti i medesimi soggetti.

## Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari dell'avviso e dei destinatari degli aiuti in forma di garanzia

1. I soggetti beneficiari del presente avviso, di cui al precedente art. 3 c. 1, nonché i soggetti destinatari degli aiuti in forma di garanzia, di cui al successivo art. 5, devono possedere, alla data della presentazione delle rispettive istanze di accesso, i seguenti requisiti che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:
  - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
  - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  - e) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
  - f) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  - g) non dover restituire oppure aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
  - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
  - i) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
  - j) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
  - k) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
  - l) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



- m) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

## Art. 5 – Destinatari delle risorse.

1. I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4. Si specifica che le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti da parte dei destinatari, nonché i controlli conseguenti sono in capo ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 3 c.1, risultanti assegnatari della gestione delle risorse, secondo quanto riportato nell'Allegato D dell'Accordo di Finanziamento "Modelli per il controllo dello strumento".

## Art. 6 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 2, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
  - gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
  - la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  - un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
  - gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023, in uno dei casi seguenti:
    - nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
    - nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
  - gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
    - per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
    - per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
  - gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
    - per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
    - gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare L 231/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021;
  - gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
    - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
      - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
  - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- i) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- j) gli investimenti in:
- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
2. Le attività economiche dovranno risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
- n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
  - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento".

## Art. 7 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere avviate da parte di PMI aventi sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Puglia.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 lett. a) del successivo art. 8 e le operazioni di cui al comma 1 lett. b) del successivo art. 8 devono essere relativi alla sede legale o alla sede operativa localizzate nel territorio regionale, delle PMI richiedenti.
3. In fase di presentazione dell'istanza di accesso al "Fondo di Garanzia Mutualistica" le PMI richiedenti dovranno predisporre un Piano d'Impresa dal quale si evinca che gli interventi di cui al successivo art. 8 siano funzionali alle sedi presenti nel territorio pugliese e che siano coerenti con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027.
4. Il Piano d'impresa di cui al precedente comma dovrà contenere le azioni connesse alla riduzione del divario occupazionale di genere in Puglia.

## Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

### Art. 8 - Interventi finanziabili

1. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
  - a) Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
  - b) Garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, in considerazione della dimensione delle imprese e della natura degli investimenti, sarà verificato con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.

## Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Il tasso di garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
2. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso.
3. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto verso i destinatari finali pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia - C(2010)4505.
4. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non devono superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.

## Art. 10 - Spese ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 58 del Reg. UE 1060/2021 il Fondo di Garanzia Mutualistica fornisce sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché per capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscano finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
2. Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante alla garanzia concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
4. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso.

## Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### Art. 11 - Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on-line "Gestione Fondo di Garanzia Mutualistica" mediante la registrazione e la compilazione sul sito <https://egov.regione.puglia.it> con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. Le domande di gestione del Fondo di agevolazione devono essere redatte in conformità agli Allegati 1, 1/a, 1/b al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
  - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
    - l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 3 co. 1, lett. a) b) c);
    - elenco delle convenzioni vigenti con banche e altri enti finanziari;
    - il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, comma 5;
    - il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1 (all. 1/g);
    - per i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 comma 2;
    - modulo per la comunicazione del titolare effettivo e conflitto di interesse (all. 1/h);

- d) dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni relative alle garanzie in essere, alle garanzie sul territorio, al patrimonio netto, alle perdite, nonché il prezzo offerto per la garanzia e la relativa percentuale di sconto (allegati 1/a);
- e) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi e delle risorse pubbliche ricevute, relativi a bandi e aventi come destinatari finali le PMI Pugliesi chiusi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, della percentuale di performance specifica per le agevolazioni concesse a PMI Pugliesi, delle eventuali quote restituite e la media delle performance indicate per il triennio di riferimento. Nell'elenco devono essere riportati anche i dati relativi all'Avviso 3.8.a del PO FESR Puglia 2014-2020, con riferimento alla performance alla data del 31.12.2023. Relativamente alle risorse assegnate e trasferite ai Confidi da meno 12 mesi la performance dovrà essere rapportata ai dodicesimi di effettiva disponibilità, intendendosi equiparato a un mese un numero di giorni superiore a 15. Per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) e c), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti, e la media della performance viene effettuata come media delle medie di ciascun partecipante (all. 1/b) risultante assegnatario di risorse (non concorrono al calcolo della performance media eventuali confidi che non siano risultati assegnatari di risorse pubbliche);
- f) il Piano aziendale, da compilarsi secondo lo schema allegato B all'Accordo di finanziamento, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati nel dettaglio i seguenti capitoli:
1. Strategia di investimento e politica delle garanzie, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
  2. Promozione e comunicazione coerente con gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Reg. UE 1060/2021;
  3. Effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento Europeo 1060/2021;
  4. Risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- g) i Modelli per il controllo dello Strumento, da compilarsi secondo lo schema allegato D all'Accordo di finanziamento, contenente le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
- h) DSAN di traslazione del vantaggio finanziario alle PMI, compilata secondo lo schema Allegato 1/e dalla quale si rilevi in maniera inequivocabile che il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo sarà interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione dei costi della garanzia;
3. La presenza e la completezza del Piano aziendale (comma 2, lettera f, del presente articolo) e dei Modelli di controllo (comma 2, lettera g del presente articolo), redatti rispettivamente in totale conformità agli Allegati B e D all'Accordo di finanziamento, costituiscono condizione di ammissibilità a pena di esclusione; tali allegati dovranno essere debitamente valorizzati dal confidi, ferme restando le disposizioni già presenti ed inserite dalla Regione, le quali sono da considerarsi obbligatorie.
4. Costituiscono inoltre condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, la compilazione e la trasmissione degli allegati: 1/a "dichiarazioni relative all'offerta" (comma 2, lettera d del presente articolo), 1/b "elenco contributi e risorse pubbliche" (comma 2, lettera e del presente articolo) e 1/e "traslazione del vantaggio finanziario" (comma 2, lettera h del presente articolo);
5. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere b) e c), la domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati oppure aderenti al contratto di rete. Alla domanda vanno inoltre allegate, a pena di esclusione, le DSAN attestanti il possesso dei requisiti da parte dei singoli confidi, gli allegati B e D al presente avviso - nonché copia del contratto di rete e del programma di rete di cui al precedente art. 3 comma 3, lettera b).
6. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, comma 5, lettere a) e b), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

1. attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui al precedente art. 3, comma 5, lettere a) e b);
  2. si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  3. attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata in analogia a quanto previsto dall'art. 65 D. Lgs. n. 36/2023;
- b) originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- c) per i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 comma 2.
7. Tutti i documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.
  8. Nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 5, lettere a) e b), le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

## Art. 12 - Indirizzo e termine di presentazione della domanda

1. Tutte le informazioni relative all'Avviso saranno pubblicate nella "Scheda Bando" sul sito: <https://egov.regione.puglia.it> che sarà disponibile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P., unitamente alla modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso;
2. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura attiva sul portale <https://egov.regione.puglia.it> accessibile dalla sezione "Catalogo Bandi" della pagina principale Bando "Fondo Garanzia Mutualistica – Confidi 2023".
3. L'avvio della procedura di inoltro delle domande sarà attiva a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e sino alle ore 23.59 del 45° giorno successivo alla data di avvio della procedura.
4. La partecipazione al bando è subordinata all'accesso tramite credenziali SPID o CIE, CNS da parte del rappresentante legale di ciascun Confidi – proponente, aderente alla rete o avvallante confidi di cui ci si avvale – o di un delegato.
5. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf\_riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente, dal Legale Rappresentante dei soggetti interessati e allegato alla stessa procedura entro i termini previsti.
6. A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà un numero di protocollazione attestante l'avvenuto invio.
7. Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione, nella pagina di Gestione del Fondo di Garanzia Mutualistica 2023 sarà indicato un indirizzo e-mail di supporto circa l'utilizzo della procedura telematica, nonché per inviare richieste di informazioni sull'Avviso.

## Art. 13 – Istruttoria e valutazione delle domande

1. Entro 15 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 12, comma 2, il Responsabile del procedimento del presente Avviso di cui al successivo art. 21 procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, il Responsabile del procedimento del presente Avviso può richiederli, in analogia a quanto disposto dall'art. 101 ("Soccorso Istruttorio") del D. Lgs. n. 36/2023, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta, che il soggetto proponente, oppure il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione. Il soccorso istruttorio non può essere esperito in caso di mancanza degli allegati di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5, e 6.
3. Terminata la fase di ammissibilità, la valutazione delle domande pervenute sarà demandata ad una Commissione interna, in analogia a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, nominata con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività.

4. La Commissione procede con la fase di valutazione delle istanze, volta a verificare che i Confidi che abbiano superato la fase di ammissibilità, abbiano presentato un Piano aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile e coerente con la programmazione regionale e superino la soglia minima prevista dal successivo comma 12.
5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 45 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12, comma 2 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse al Responsabile del procedimento del presente Avviso.
6. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
  - a) economico-finanziario;
  - b) esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate;
  - c) garanzie ulteriori sul territorio;
  - d) costo della garanzia;
  - e) coerenza e sostenibilità del Piano Aziendale;
  - f) importo massimo degli oneri di gestione rimborsabili dal Fondo;
  - g) Partecipazione alla presente procedura nella forma di Rete secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) che preveda fra gli aderenti almeno un Confidi iscritto nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.;
  - h) Possesto da parte del Confidi proponente o del soggetto capofila nel caso di partecipazione sotto forma di Rete, di uno o più dei seguenti: Rating di legalità, Certificazione Parità di Genere, Certificazione Sistemi di gestione per la qualità.
7. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella:

	Critero	Elemento valutativo	Valore	Punteggio	Punteggio massimo
1	economico-finanziario (ultimo bilancio approvato)	A. Patrimonio netto + altre passività/ garanzie in essere	$A \geq 20\%$	30	30
			$16\% \leq A < 20\%$	23	
			$12\% < A < 16\%$	17	
			$A = 12\%$	13	
2	esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate	B. Perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 3 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 3 esercizi	$B \leq 1,00\%$	20	20
			$1,00\% < B \leq 2,50\%$	16	
			$2,50\% < B \leq 3,00\%$	12	
			$B > 3,00\%$	9	
3	Garanzie ulteriori sul territorio	C. operazioni di garanzia aggiuntive (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia (art. 13, comma 9)	C aggiuntivo da € 24.000.000 a € 72.000.000	10	20
			C aggiuntivo pari o maggiore di € 72.000.000	20	
4	costo massimo della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi	D. Sconto % sul costo della garanzia pari all'offerta massima agli atti del precedente avviso (0,0441)	$PE = 20 * [ 1 - ( \frac{1}{(\text{sconto}\%)^{5,5} * 10^{-5} + 1} ) ]$		20
5	Piano Aziendale	E. Sostenibilità economica e finanziaria del proponente e coerenza del Piano aziendale con gli obiettivi della Programmazione Regionale.	STANDARD	1	3
			BUONO	2	
			OTTIMO	3	

6	Percentuale massima di sconto sugli oneri di gestione riconoscibili	F. Sconto % sulla percentuale massima riconoscibile degli oneri di gestione (0,0631)	$PE = 3 * [ 1 - \left( \frac{1}{(\text{sconto}\%)^{5,5} * 10^{-5} + 1} \right) ]$	3
7	Costituzione di Rete	G. Partecipazione alla presente procedura tramite Rete secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) che preveda fra gli aderenti almeno un Confidi iscritto nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.	G premialità di 2 punti	2
8	Certificazioni/Rating	H. Possesso da parte del Confidi proponente o del soggetto capofila nel caso di partecipazione sotto forma di Rete, di uno o più tra i seguenti: a) Rating di legalità; b) Certificazione Parità di Genere; c) Certificazione di sistemi di gestione per la qualità.	H premialità di 2 punti	2

8. Per le tipologie di Confidi di cui alla lettera b) del precedente art. 3, comma 1, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, patrimonio netto, altre passività, perdite e volume garanzie degli ultimi 3 esercizi, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.
9. È attribuito un punteggio per le ulteriori operazioni di garanzia (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia, rispetto ai € 16.000.000,00 previsti dal precedente art. 3 comma 5 lettera a), pari a:
- 10 punti per stock di garanzie il cui valore è compreso fra € 24.000.000,00 e € 72.000.000,00;
  - 20 punti per stock di garanzie il cui valore, fermo restando il valore minimo di € 24.000.000,00 risulti superiore ai € 72.000.000,00.
- Non saranno attribuiti punteggi per pacchetti di garanzie aggiuntive inferiori a € 24.000.000,00. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.
10. Nel caso in cui la performance media fra per agevolazioni rivolte alle PMI Pugliesi indicata ai sensi di cui all'art. 11, comma 2, lett. e) ultimo capoverso sia inferiore al 100%, il punteggio totale complessivo raggiunto, calcolato come da precedenti commi 6 e 7, è decurtato di un punto per ogni 3 punti percentuali di scostamento dal risultato massimo previsto.
11. La percentuale massima degli oneri di gestione riconoscibili è pari allo 0,0631 dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali accantonati per contratti di garanzia ed è determinata dalla media aritmetica tra:
- 0,0563 quale rapporto massimo fra gli importi aggregati dei costi gestione, riconosciuti alla data del 30/06/2023, rispetto all'importo complessivo assegnato sul Fondo di Garanzia diretta P.O. FESR 2014-2020;
  - 0,0700 quale soglia individuata dall'art. 68, comma 4, del Regolamento n. 1063/2021 dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia riconoscibile per gli organismi selezionati tramite aggiudicazione diretta, applicato in analogia.
12. Terminata la fase di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei Confidi sulla base dei punteggi ottenuti. Sono ammessi ai benefici di cui al presente Avviso i Confidi che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 60 punti. A parità di punteggio verrà considerato come criterio di preferenza il volume complessivo delle garanzie in essere (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia.

13. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività, si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle risorse da concedere in favore di ogni singolo Confidi, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento di cui al successivo comma.
14. La Regione ed i singoli soggetti beneficiari sottoscrivono un Accordo di Finanziamento, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare il rispetto delle percentuali di sconto sul costo della garanzia offerto, le modalità di erogazione delle risorse, il rispetto della percentuale massima degli oneri di gestione rimborsabile offerta, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento della finalità degli interventi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
15. L'erogazione delle risorse è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle risorse, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo di Finanziamento il cui schema è allegato al presente Avviso (All. n. 2).
16. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul sito: <https://egov.regione.puglia.it>

#### Art. 14 – Criteri di ripartizione del Fondo

1. I lotti di cui all'art. 2, comma 3, saranno aggiudicati ai Confidi ammessi tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 13, c. 12.
2. Nel caso in cui vi sia un'eccedenza di risorse rispetto al numero dei Confidi ammessi ai benefici, potranno essere assegnati ulteriori lotti ai Confidi che abbiano superato la soglia di 80 punti. Gli eventuali ulteriori lotti saranno assegnati, tenuto conto che il primo classificato potrà risultare affidatario inizialmente di massimo cinque lotti, il secondo di tre e il terzo di due, nel rispetto del seguente criterio di attribuzione:

Eventuali lotti aggiuntivi	Assegnazione
1° e 2° lotto	Confidi 1° classificato
3° lotto	Confidi 2° classificato
4° lotto	Confidi 1° classificato
5° lotto	Confidi 2° classificato
6° lotto	Confidi 3° classificato
7° lotto	Confidi 1° classificato

3. Eventuali lotti non affidati potranno essere assegnati secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 5.

#### Art. 15 – Accordo di finanziamento

1. I Confidi ammessi ai benefici in base al presente Avviso saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema viene allegato (Allegato 2) al presente Avviso, unitamente agli allegati A, B, C, e D. Gli allegati B e D, come indicato dal precedente art. 11, vengono prodotti dai confidi, debitamente valorizzati ove richiesto, unitamente alla domanda di cui al presente Avviso. Le attività di cui al presente avviso saranno quindi disciplinate oltre che dallo stesso, dall'accordo di finanziamento e dai suoi allegati sopra menzionati, sia nelle parti obbligatorie già inserite dalla Regione Puglia, sia nelle parti valorizzate da ciascun confidi partecipante.
2. L'Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1 e 5 del Reg. UE 1060/2011, contiene gli elementi e disciplina gli aspetti indicati nell'Allegato X del Regolamento nello specifico:
  - le prescrizioni in materia di Audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;
  - le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60 del Reg. UE 1060/2011, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;



- Le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d) del Reg. UE 1060/2021;
  - le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 del Reg. UE 1060/2021 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;
  - le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;
  - le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
  - le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;
  - i termini e le condizioni per garantire che i beneficiari e i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi del Reg. UE 1060/2021;
3. I Confidi selezionati si impegnano all'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di offerta e redatto in conformità all'allegato B allo schema di Accordo di finanziamento, nonché alle condizioni proposte nell'allegato 1/e – DSAN traslazione del vantaggio finanziario e alle procedure di controllo di cui all'allegato D allo schema di Accordo di finanziamento.

#### Art. 16 - Modalità di erogazione delle risorse

1. Le risorse assegnate saranno accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario. L'utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92 del Regolamento 1060/2021, secondo le seguenti modalità:
  - l'importo incluso nella prima domanda di svincolo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato;
  - successive domande di svincolo intermedio potranno essere presentate durante il periodo di ammissibilità qualora almeno il 60% dell'importo indicato nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile e per un importo pari alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta, fino al raggiungimento della totale del Fondo assegnato.
2. Le risorse assegnate ai sensi del presente Avviso devono essere iscritte in regime di contabilità separata, secondo quanto indicato dal precedente art. 3, c. 7, lett. a), e devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, ivi inclusi il rimborso dei costi per gli interessi.
3. Gli interessi maturati sulle risorse del Fondo restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.

#### Art. 17 – Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
  - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
  - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Limitatamente alle PMI, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

## Art. 18 - Monitoraggio e Controlli

1. La Regione può effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase per accertare la regolarità della gestione delle risorse assegnate nonché della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. Il monitoraggio dello Fondo avviene nel rispetto del SI.GE.CO. tramite il sistema elettronico messo a disposizione dalla Regione Puglia per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit. I Confidi beneficiari sono tenuti ad aggiornare i dati nel sistema di monitoraggio rispettando le tempistiche e le modalità indicate, nonché a fornire gli stessi anche in modalità differenti qualora richiesto dalla Regione Puglia fermo restando gli obblighi di produrre una relazione semestrale contenente i dati relativi al monitoraggio dello Strumento e una relazione annuale di attuazione.
3. È fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione delle risorse assegnate. A tal fine la Regione potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto.

## Art. 19 – Operazioni straordinarie

1. Nel caso in cui il Confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, commi 4 e 6, oppure del completo esaurimento del Fondo, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto Fondo Rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.
2. Nel caso in cui il Confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, le risorse assegnate sono revocate, con le modalità di cui all'art. 20.
3. Relativamente ai Confidi di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, commi 4 e 6, oppure del completo esaurimento del Fondo, receda dal contratto di rete, le risorse assegnate tornano nella disponibilità della Rete aggiudicataria fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 20 c. 2 lettera f).
4. I Confidi devono richiedere alla Regione il nulla osta preventivo al porre in essere le operazioni straordinarie di cui al presente articolo pena la revoca delle risorse assegnate stante quanto indicato nel successivo art. 20.

## Art. 20 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le risorse assegnate ai Confidi per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a. il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, oppure esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  - b. il confidi venga posto in liquidazione, oppure ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
  - c. venga disposta la cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari relativamente ai confidi iscritti all'art. 106 del TUB e partecipanti al presente avviso nelle forme previste dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 3;
  - d. relativamente ai confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B che partecipano nelle forme previste dalle lettere b) e c), comma 1, dell'art. 3, venga disposta la cancellazione dall'albo nonché la perdita di

anche uno dei requisiti di cui all'art. 3 c. 2. Per quanto concerne il requisito di cui all'art. 3 c. 2 punto vi), si specifica che il Confidi dovrà mantenere i requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC – MEDIO CREDITO CENTRALE ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 vigenti alla data di presentazione della domanda di accesso;

- e. scissione del confidi qualora la scissione comporti la perdita dei requisiti di accesso all'avviso di cui al precedente art. 3.
  - f. relativamente ai Confidi di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 3:
    - il Confidi Capofila receda dal contratto di rete;
    - per effetto del recesso dal contratto di uno o più Confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai Confidi aderenti al contratto di Rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) nonché della maggiore soglia prevista per l'attribuzione delle premialità di punteggio di cui all'art. 13 c. 6 lettera c);
  - g. relativamente ai Confidi di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 3 per effetto del recesso dal contratto di uno o più Confidi vengano meno i requisiti di accesso all'avviso o l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) nonché della maggiore soglia prevista per l'attribuzione delle premialità di punteggio di cui all'art. 13 c. 6 lettera c);
  - h. mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento di cui al precedente art. 15;
  - i. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
  - j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
  - k. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
  - l. il Confidi non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché le relative relazioni ed attestazioni.
  - m. il Confidi non consenta, nei modi e nei termini previsti dall'Accordo di Finanziamento, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
  - n. il Confidi sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - o. il Confidi che non abbia richiesto nulla osta preventivo alla Regione Puglia per il porre in essere delle operazioni di cui al precedente art. 19;
3. I confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse restituiscono alla Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:
    - a. un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, oppure, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;
    - b. una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle risorse assegnate da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a).
    - c. La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere delle cause di revoca di cui alle lettere f) ed n) del comma 2 e nel caso di cui il Confidi non abbia comunicato il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 2, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.
  4. Le somme recuperate dalla Regione Puglia a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 2.
  5. Le risorse sono revocate parzialmente in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dai Confidi per l'attuazione dell'intervento. In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte per la quale si accerti la violazione/elusione.
  6. L'importo delle risorse da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione delle risorse.

## Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:  
REGIONE PUGLIA  
Sezione Competitività – Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e strumenti finanziari.  
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari  
Responsabile del procedimento: Giuseppe Pastore.

### Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e <https://egov.regione.puglia.it>).
2. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it) alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: [competitivita@regione.puglia.it](mailto:competitivita@regione.puglia.it).
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e <https://egov.regione.puglia.it> in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati ([rdp@regione.puglia.it](mailto:rdp@regione.puglia.it)).

11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014 - 2020 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2014-2020 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

## Art. 23 - Norme anticorruzione

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

### PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Competitività – Servizio Aree Industriali e produttive e Strumenti Finanziari

Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: [accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it).

Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito <https://egov.regione.puglia.it>

### Allegati all'Avviso:

1 – Istanza di partecipazione;

1/a – dichiarazioni relative all'offerta;

1/b – elenco contributi e risorse pubbliche;

1/c – DSAN soggetti in rete;

1/d – DSAN soggetti in avalimento;

1/e – DSAN traslazione del vantaggio finanziario.

1/f – DSAN Requisiti Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.

1/g – DSAN Requisiti Ammissibilità

1/h – Modulo titolare effettivo e conflitto di interesse

1/i – Modello DSAN per i destinatari rispetto DNSH Reg. (UE)1060/202, Reg. (UE) 852/2020

2 – Accordo di finanziamento.

Si allegano, altresì, all'Accordo di finanziamento:

A – sintesi VEXA;

B – piano aziendale;

C – descrizione dello strumento;

D – modelli per il controllo dello strumento